



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 187 del 24.10.2019

COPIA

Oggetto: Determinazione canone locazione ramo d'Azienda Farmacia comunale S.R.L in liquidazione e richiesta approvazione bilanci 2017 e 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di ottobre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	A
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19.05.2006, atto pubblico del 13.06.2006 rep. 32866, è stata costituita la Società denominata "Farmacia Comunale di Sestu S.r.l." deliberando contestualmente l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Che in data 13.06.2006, a rogito del Notaio, Dr. Paolo Tardiola, con n. 32866 del repertorio, racc. n. 16433, è stata costituita la società "Farmacia comunale di Sestu Srl", con un capitale sociale di euro 50.000, di cui euro 35.000, pari al 70 per cento, di proprietà del Comune di Sestu ed euro 15.000, pari al 30 per cento, di proprietà dei tre farmacisti dipendenti, per una quota del 10% ciascuno;
- Che la Società è stata costituita con durata fino al 31/12/2060;
- Che con deliberazione di Giunta n. 174 del 30.06.2006 è stato approvato il contratto di servizio con la predetta società;
- Che in data 29 settembre 2006, è stato stipulato il contratto di servizio, mediante scrittura privata, repertorio n. 344, dalla Dott.ssa Luisa Orofino, in rappresentanza del Comune di Sestu, e dal Dottor Tonino Chironi, amministratore unico della società "Farmacia comunale di Sestu Srl";
- Dato atto che l'art.7 del succitato contratto di servizio stabiliva in merito al corrispettivo " il corrispettivo annuo, onnicomprensivo, del contratto di servizio è uguale al 7% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi(2003-2005), ma non potrà in ogni caso essere inferiore ad un importo minimo di € 130.000,00 più IVA..... omissis....
Limitatamente alla parte economica, il presente accordo avrà validità fino al 31/12/2007, ed in tale data verrà rivisto sulla base dei risultati economici della società.
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 30/12/2011 avente ad oggetto "Modifica art.7 del contratto di servizio di conduzione della farmacia comunale", con la quale il primo comma veniva così sostituito: "*Il corrispettivo annuo, onnicomprensivo, del contratto di servizio è uguale al 5% (cinque per cento) della media del fatturato degli ultimi tre esercizi (2003 – 2005), ma non potrà essere in ogni caso inferiore ad un importo minimo di € 92.900,00 (novantaduemilanovecento/00) più IVA. Detta percentuale verrà applicata agli incrementi di fatturato, rispetto alla media 2003 – 2005, nell'ipotesi in cui la Società non chiuda in perdita.*";
 - l'ultimo comma veniva così sostituito: "*Limitatamente alla parte economica, il presente accordo – così come determinato al primo comma - avrà validità per gli anni 2011 e 2012*
- Che i bilanci della farmacia relativi agli anni 2007 ,2009 , 2010, 2012 ,2013 ,2014 ,2016 , hanno evidenziato perdite derivanti principalmente dagli alti costi di gestione, e un debito nei confronti del comune di Sestu per €. 363.281,45 oltre Iva e interessi.
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2014 è stato approvato un Piano di ristrutturazione aziendale della Farmacia comunale S.r.l. per il triennio 2015-2017, che disponeva tra l'altro la modifica del corrispettivo dell'affitto del ramo di azienda portandolo alla misura fissa di euro 99.378,00 per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, oltre una serie di azioni volte al risanamento aziendale;

- Dato atto che tali azioni non hanno trovato attuazione nell'attività svolta in fase esecutiva del piano di risanamento e i debiti sopra indicati non sono stati pagati, né è stata effettuata alcuna compensazione.

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Che ai sensi dell'art. 20 del predetto T.U., le pubbliche amministrazioni, devono procedere annualmente alla revisione delle società partecipate, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti e requisiti necessari, individuati dal medesimo articolo, per il mantenimento delle società medesime, ovvero la loro fusione o liquidazione o estinzione;

CONSIDERATO, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO, tuttavia, che la gestione della farmacia comunale è regolata dalla norma speciale di cui alla L. n. 475/1968, che -all'art. 9- stabilisce che, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 475/1968, le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, unicamente nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune sia titolare;

come è stato anche recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. III, con decisione n. 992, del 11.2.2019;

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28/09/2017, con la quale questa amministrazione, anche in ottemperanza al succitato art. 20 D.Lgs. 175/2016, dopo aver valutato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4 del citato D.Lgs., per il mantenimento in esercizio della società partecipata Farmacia Comunale di Sestu S.r.l., ha approvato un piano di ristrutturazione aziendale, della Società partecipata "Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.", redatto dalle consulenti Dott.sse Donatella Masala e Olivia Grauso, allegato alla medesima deliberazione, nel quale, sono state individuate nella riduzione dei costi del personale e rideterminazione del canone annuo dovuto al Comune di Sestu, le misure necessarie a rendere economicamente sostenibile la gestione dell'attività altrimenti destinata ad essere deficitaria;

Dato atto che nella succitata deliberazione CC 35/2017 si stabiliva:

1. di approvare il piano di ristrutturazione aziendale per individuare le necessarie attività di riduzione dei costi del personale e rideterminazione del canone annuo dovuto al Comune di Sestu, al fine di rendere economicamente sostenibile la gestione dell'attività;
2. di continuare la gestione della farmacia mediante la Società partecipata "Farmacia Comunale di Sestu S.r.l." subordinatamente alla attuazione degli interventi di razionalizzazione e risanamento descritti nel piano di ristrutturazione medesimo,
3. di disporre la modifica del canone annuo comprensivo della locazione del ramo d'azienda e dell'immobile, rideterminato per il triennio 2018/2020 nell'importo fisso di euro 65.000, se i soci avessero aderito entro il termine di 60 gg. dall'adozione

della stessa delibera a partecipare alle necessarie attività di revisione del costo di personale alle condizioni indicate nel piano di ristrutturazione.

4. di demandare alla Giunta comunale, nel caso in cui tutti gli interventi di ristrutturazione si perfezionassero entro il termine sopra indicato, di procedere all'operazione di abbattimento del capitale sociale, copertura delle perdite e ricostituzione del capitale, per un importo almeno pari al minimo legale, anche previa compensazione con i crediti vantati dall'Ente verso la Società medesima, a condizione che anche gli altri soci manifestino la volontà di partecipare alla copertura delle perdite e ricostituzione del capitale sociale, in ragione delle rispettive quote;
5. Nella diversa ipotesi in cui i Soci non approvassero il piano di ristrutturazione nella parte relativa al contenimento dei costi del personale entro i termini di cui al punto 3 che precede, ovvero i soci di minoranza ritenessero di non partecipare alla copertura delle perdite e ricostituzione del capitale sociale, prendere atto dell'impossibilità di mantenimento della società, demandando alla Giunta comunale ogni necessaria attività volta alla messa in liquidazione della stessa.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2017 con la quale si è stabilito di procedere alla razionalizzazione/contenimento dei costi della Società Farmacia Comunale di Sestu S.r.l., alle condizioni previste nel piano di ristrutturazione aziendale approvato con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 sopracitata;

DATO ATTO che, con Determinazione n. 2, l'Amministratore unico, in data 23.11.2017

- Ha dichiarato che, nell'Assemblea dei soci della Società "Farmacia Comunale di Sestu S.r.l." convocata per il 20 novembre 2017, i soci privati farmacisti con due voti contrari e uno astenuto, hanno deliberato: *"di non ripianare le perdite e di non ricostituire il capitale sociale minimo legale facendo, così", venir meno il presupposto necessario per il ripianamento delle perdite e la ricapitalizzazione anche da parte del Comune"*
- Ha determinato di convocare l'assemblea dei soci affinché fossero assunte le opportune deliberazioni in relazione alla previsione normativa di cui all'articolo 2487 del C.C.

VISTA la deliberazione della Giunta n. 247 del 19/12/2017, con la quale si è stabilito tra l'altro "di prendere atto:

- dell'impossibilità di mantenimento della Società per il venir meno della volontà dei Soci privati farmacisti di ripianare le perdite e di ricostituire il capitale sociale al minimo legale;
- dell'intervenuta causa di scioglimento della Società; accertata con determinazione dell'Amministratore Unico del 23.11.2017,
- della necessità di esercitare provvisoriamente l'impresa e adottare gli atti necessari per la conservazione del valore dell'azienda in funzione del suo miglior realizzo;
- Di dare indirizzo per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e 2016 della Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. secondo le risultanze di cui al progetto di bilancio trasmesso con nota prot.30103 del 15.12.2017;

DATO ATTO che con nota prot. n. 31136 del 28/12/2017, l'Amministratore unico ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci per il giorno 30/01/2018 per la:

- 1) Determinazione del numero e nomina dei liquidatori e del relativo compenso;
- 2) Conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro affidate;
- 3) Criteri di svolgimento della liquidazione.

VISTA la deliberazione della Giunta n.6 del 11/01/2018, con la quale sono stati formulati i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario:"

- Il Liquidatore/i venga individuato previa ponderazione dei curricula, tra coloro che parteciperanno a una manifestazione di interesse, aperta ai professionisti in possesso dei requisiti di carattere tecnico giuridico e di professionalità adeguata all'elevata complessità e delicatezza della prestazione richiesta;
- Il compenso sia determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 20 del DM 140 del 2012. significando, che qualora i liquidatori fossero più d'uno il compenso sarebbe da suddividere tra i medesimi.
- Sia valutata l'opportunità di avvalersi della collaborazione di idoneo professionista per la redazione del nuovo contratto di servizio ponte da stipulare con la società in liquidazione, nelle more dell'individuazione della nuova modalità di gestione, e dell'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio.

ATTESO che in data 23/02/2018 l'Assemblea dei soci ha nominato liquidatore della Farmacia comunale di Sestu S.r.l. la Dott.ssa Teresa Gottardi, commercialista di Cagliari, che ha avviato la fase di liquidazione ;

DATO ATTO che dalla data di assunzione dell'incarico della liquidatrice, dott.ssa Gottardi, sono stati attivati diversi tavoli di confronto, tra la medesima liquidatrice e il Comune di Sestu, al fine di trovare delle soluzioni condivise per la definizione dei reciproci rapporti di tipo economico-finanziario concernenti fundamentalmente la determinazione di un canone congruo da applicare per il periodo della liquidazione, nonché un piano anche di lunga durata per il rientro del debito, che accompagnato a ulteriori misure di riduzione e razionalizzazione delle spese di gestione, tra le quali principalmente quelle di personale, portasse la Società a una situazione di equilibrio finanziario, e quindi alla possibilità di uscita dallo stato di liquidazione;

VISTA la nota del 20/02/2019, e allegata proposta di contratto ponte, con la quale la liquidatrice, dott.ssa Gottardi formalizza la sua proposta transattiva, che si può sintetizzare nel modo seguente:

- Determinazione canone di affitto (onnicomprensivo) per il periodo della liquidazione in € 26.483,50
- riduzione considerevole del credito maturato dal Comune, sia per la parte capitale, che per la quota interessi;
- significative modifiche al contratto di servizio;

RITENUTO non poter accettare tali condizioni in quanto fondate su presupposti non condivisi;

DATO ATTO che successivamente alla suddetta nota, questo Comune, e la Dott.ssa Gottardi, hanno tentato in svariati incontri di addivenire ad un accordo equo, anche con il supporto tecnico legale dell'avvocato Franceschi, cui è stato conferito apposito incarico consulenziale, data la complessità della materia, e della situazione.

CONSIDERATO che, purtroppo, tale impegno non ha prodotto risultati utili, e non è stato possibile addivenire ad un accordo condiviso;

CONSIDERATO che tale situazione di incertezza ha comportato che ad oggi non sono ancora stati ancora approvati i bilanci della società 2017 e 2018, con gravi conseguenze per il Comune, tra le quali, non aver potuto approvare entro il termine del 30 settembre il bilancio consolidato 2018 di cui all'art.233 bis del TUEL 267/2000 e del principio applicato 4/4 del dlgs. 118 /2011

DATO ATTO che anche il collegio dei revisori, nel verbale n. 21 del 15/10/2019, constata l'assenza dei dati dei bilanci della Farmacia necessari alla compilazione del consolidato, rinvia ad altra data le proprie determinazioni in merito, e " Raccomanda all'Ente di attivarsi

in ogni sede opportuna per l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'espressione del previsto parere..."

RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione del Canone annuo del contratto di servizio per gli anni 2018, 2019 e comunque per tutta la durata della liquidazione, onde consentire alla liquidatrice di poter chiudere e far approvare i bilanci societari non ancora approvati;

CONSIDERATO che il piano di ristrutturazione aziendale per gli anni 2018-19-20, elaborato dalle consulenti Dott.sse Masala e Grauso determina il canone congruo in € 65.000 annui, e tale può essere pertanto assunto da questa amministrazione come Canone annuo per tutto il periodo della liquidazione, riproporzionato per mensilità qualora la liquidazione si concluda in corso d'anno;

Visto il Testo unico enti locali approvato con Decreto Legislativo 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

con votazione unanime

DELIBERA

- Di prendere atto della premessa ed in particolare del fatto che l'esercizio di una farmacia costituisce pubblico servizio, come riconosciuto dall'art. 33 del D.lgs. n. 80/1998, e che le farmacie comunali non sono comprese nella sfera di applicazione delle norme concernenti i servizi pubblici locali ma la loro disciplina resta definita nella normativa speciale di settore, costituita dall'art. 9, L. n. 475/1968, modificato dall'art. 10, L. n. 362/1991, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6/10/2010, n. 7336);

- Di determinare in € 65.000,00 il Canone annuo del contratto di servizio per gli anni 2018 e 2019, e comunque sino alla conclusione della liquidazione, significando che il suddetto canone sarà riproporzionato su base mensile qualora la liquidazione si chiuda in corso d'anno.

- Di consentire che il debito nei confronti del Comune di Sestu da inserire nei bilanci 2017 e 2018, sia trasformato da debito di breve termine in debito di medio-lungo termine.

- Di trasmettere la presente deliberazione alla liquidatrice della società partecipata "Farmacia Comunale srl in liquidazione", con invito a predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci già convocata per il 29/10/2019:

- il bilancio 2017 il cui canone era stato già fissato in € 99.378,00 con la succitata deliberazione CC n. 67/2014, con la contabilizzazione degli interessi per ritardato versamento delle somme dovute, calcolati ai sensi dell'art. 18 comma 3 del contratto di servizio.
- il bilancio 2018 il cui canone è fissato con la presente deliberazione in € 65.000,00; con la contabilizzazione degli interessi per ritardato versamento delle somme dovute, calcolati ai sensi dell'art. 18 comma 3 del contratto di servizio.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 24/10/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.TO MASSIMILIANO BULLITA

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/10/2019 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **24/10/2019** al **08/11/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 24/10/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 08/11/2019

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 24.10.2019

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO